



SENT. 111/06

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione Terza**

composto dai Signori Magistrati:

Stefano Baccarini	Presidente
Vito Carella	Componente
Maria Luisa De Leoni	Componente

ha pronunciato la presente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 3770 del 2005 proposto dalla Soc. Roland Berger Strategy Consultants srl, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia con domicilio eletto in Roma presso il di lui studio a Via Principessa Clotilde, n. 2;

CONTRO

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

e nei confronti

- della Società Ecosfera S.p.a in ATI, a Società Livolsi & Partners S.p.a., rappresentate e difese dall'Avv. Piero D'Amelio, con domicilio eletto presso il di lui studio in Roma a Via della Vite, n. 7;

per l'annullamento

- con atto introduttivo notificato l'11.4.2005 e depositato il

successivo 22:

del decreto del Direttore Generale del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese, in data 4 febbraio 2005 n. 3708, recante l'aggiudicazione provvisoria della gara per l'affidamento dei servizi di consulenza da espletare nell'ambito del Progetto Monitoraggio relativo agli Accordi di programma Quadro, al r.t.i. Ecosfera S.p.A. e Livolsi & Partners S.p.A., e di ogni altro atto connesso e consequenziale, tra cui i verbali di gara, la nota racc.ta del Responsabile del Procedimento del 4.2.2005 prot. 3779, di comunicazione della graduatoria, ed il decreto di aggiudicazione definitiva, se ed in quanto intervenuto;

- con atto di motivi aggiunti notificati l'1 giugno 2005:

del provvedimento di data e contenuto sconosciuto con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento dei servizi di consulenza da espletare nell'ambito del Progetto Monitoraggio al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Ecosfera S.p.A. e Livolsi & Partners S.p.A.;
nonchè della nota inviata il 31.5.05 con la quale si comunicava l'avvenuta aggiudicazione definitiva;

e per l'annullamento, in via incidentale,

e per quanto di ragione, di tutti i verbali di gara, ed in particolare quello in data 15.4.2004 che acquisisce il parere legale



dell'8.4.2004 commissionato dal seggio di gara; la risposta del MEF al quesito n. 14 formulato dai concorrenti in corso di gara, nonché i provvedimenti adottati durante la procedura, ivi compresa la graduatoria finale, nella parte in cui non dispongono l'esclusione della ricorrente principale Roland Berger Strategy Consultants s.r.l. – e del raggruppamento di cui è mandataria – dalla procedura concorsuale per mancanza dei requisiti economico-finanziari richiesti al punto III.2.1.2 lett. b) del bandi di gara.

di tutti gli altri atti indicati nell'epigrafe del ricorso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il ricorso incidentale introdotto da parte controinteressata;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della aggiudicataria controinteressata;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Uditi nella pubblica udienza del 13 luglio 2005, designato relatore il Consigliere Vito CARELLA, gli avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con bando inviato per la pubblicazione il 19 gennaio

2004 alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Ministero dell'Economia (Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese) bandiva appalto concorso per l'affidamento dei servizi di consulenza riguardanti il "Progetto monitoraggio" relativo agli Accordi di Programma Quadro, di cui al punto 1.2.2 della delibera CIPE n. 17/2003.

Il bando precisava che la procedura era di tipo ristretto, che la scelta del contraente sarebbe avvenuta mediante appalto concorso da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del d.l.gs. 157/95, sulla base di un criterio ponderale che prevedeva l'attribuzione sino a 80 punti su 100 per l'offerta tecnica e sino a 20 punti su 100 per l'offerta economica.

La ricorrente Roland Berger Strategy Consultants srl (d'ora in poi Roland Berger), presentava tempestiva domanda di partecipazione unitamente alla Accenture S.p.A., indicando la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituire un raggruppamento temporaneo di imprese.

L'esito delle operazioni di gara vedevano collocarsi al primo posto la Ecosfera, che aveva partecipato in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la Livolsi & Partners, con punti 86,61, ed al secondo posto la ricorrente, con

punti 82,23.

Con l'impugnato decreto del Direttore Generale del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese, in data 4 febbraio 2005 n. 3708, la gara è stata provvisoriamente aggiudicata al r.t.i. Ecosfera-Livolsi & Partners (in appresso, per brevità, "Ecosfera").

L'aggiudicazione definitiva a favore del r.t.i. Ecosfera è stata gravata con l'atto di motivi aggiunti in epigrafe specificato.

Questi i motivi di ricorso principale, sostanzialmente identici a quelli riprodotti con l'atto di motivi aggiunti, tendenti all'esclusione dell'aggiudicataria:

1. - Il bando di gara indicava espressamente, al paragrafo II.1.6, che oggetto dell'affidamento era la prestazione di servizi di consulenza strategica, organizzativa e di analisi dei processi, e coerentemente richiedeva, al paragrafo III.2.1.2 lettera b) – tra i requisiti di affidabilità economico-finanziaria – un fatturato specifico non inferiore al 2/3 del fatturato globale nel triennio 2001-2003 per servizi afferenti alle aree sopra specificate, allo scopo di assicurare all'Amministrazione aggiudicatrice la sussistenza, in capo all'aggiudicatario, di qualificazioni e competenze specialistiche nel settore della consulenza strategica, organizzativa e di analisi dei processi.

Dagli accertamenti svolti e dalla documentazione

acquisita è emerso che Ecosfera non svolge istituzionalmente, né ha svolto prevalentemente e comunque nella misura richiesta dal bando alcuna attività riferibile a quella oggetto di appalto, che segnatamente dev'essere, quella di "...consulenza strategica, organizzativa e di analisi dei processi" e, in via residuale, di "consulenza nei sistemi e/o servizi informatici di supporto, secondo le indicazioni di dettaglio contenute nel Capitolato tecnico".

2. - La domanda di partecipazione alla procedura di gara della Ecosfera S.p.A. riporta, al punto 10, un fatturato specifico per servizi di consulenza strategica e/o organizzativa e/o di analisi dei processi per il triennio 2001-2003 pari a Euro 23.200.000,00: tale valore è incongruente con quanto dichiarato nello stesso documento, al punto 15 (Fatturato specifico impresa mandataria o capogruppo Ecosfera S.p.A.), nel quale si riporta una percentuale pari al 62,13% del requisito minimo di cui al punto III.2.1.2 lettera b) del Bando di gara (applicando tale percentuale allo stesso requisito minimo si ricava, infatti, un fatturato specifico per servizi di consulenza strategica e/o organizzativa e/o di analisi dei processi per il triennio 2001-2003 pari a Euro 20.710.000), determinandosi in tal modo una incertezza assoluta sulle attività e sui fatturati specifici della Società.

Alla stregua degli elementi sintomatici indicati al motivo che precede, ed alla luce della incongruenza dei dati dichiarati

dalla stessa Ecosfera nella domanda di partecipazione, si dovrebbe quindi fondatamente affermare che la Ecosfera S.p.A., e quindi il raggruppamento temporaneo di imprese dalla medesima capeggiato, non dispone dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria richiesti al punto III.2.1.2 lettera b) del Bando di gara né, in particolare, della capacità tecnica e delle specifiche competenze necessarie alla corretta e proficua esecuzione del progetto.

Ecosfera quindi, unitamente alla Livolsi & Partners, che aveva presentato domanda ed offerta congiunte, doveva essere esclusa dalla commissione sin dalla fase della prequalifica.

3. - Il bando precisava che "in caso di r.t.i., Consorzio o gruppo, la cauzione provvisoria sarà presentata dalla mandataria o dalla designata quale referente responsabile del Consorzio, in nome proprio ed in nome e per conto delle imprese componenti il r.t.i., Consorzio o gruppo".

Le controinteressate hanno viceversa presentato una fideiussione rilasciata dalla Unipol Assicurazioni del 20.5.2004, che individua quale "ditta obbligata" Ecosfera spa/Livolsi & Partners spa" ma che, in realtà, è sottoscritta dalla sola Ecosfera.

4. - Al punto 5.1 il disciplinare di gara elenca la documentazione che l'aggiudicatario avrebbe dovuto presentare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, a pena di revoca dell'aggiudicazione. Il successivo punto 5.2. ribadisce che



“...qualora l’aggiudicatario provvisorio non produca ... la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, nonché all’escussione della cauzione presentata a garanzia dell’offerta, ed alla aggiudicazione provvisoria della gara al secondo classificato” (che, nella specie, sono la ricorrente Roland Berger e la Accenture in costituendo r.t.i.).

Ebbene – a dire della deducente - è emerso dall’accesso effettuato presso l’Amministrazione che alcuni dei documenti richiesti dal punto 5.1 del disciplinare non sono stati presentati da Ecosfera e Livolsi & Partners.

In particolare, per la Livolsi & Partners manca del tutto il certificato di correntezza contributiva dell’INPS, richiesto dalla lett. c) del punto 5.1 del disciplinare di gara e, più in generale, dall’art. 2 del d.l. 210/2002, essendo stato sostituito da dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. 445/2000, mentre il disciplinare non ammetteva equipollenti, prevedendo solo ed esclusivamente il certificato, cosicchè il termine per la presentazione dello stesso, stabilito al citato punto 5.1 del disciplinare, è da considerarsi perentorio, siccome assistito dalla espressa sanzione della revoca dell’aggiudicazione provvisoria.

5. - La lett. d) del punto 5.1 del disciplinare di gara stabiliva che l’aggiudicatario provvisorio avrebbe dovuto

presentare, nel citato termine perentorio, a pena di revoca dell'aggiudicazione, la "certificazione, resa nelle forme di legge, attestante che l'Impresa non si trova nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1-bis L. 18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in L. 22 novembre 2002, n. 266".

Il comma 14° del citato art. 1-bis stabilisce che "i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto fino alla conclusione del periodo di emersione".

Ora, la Ecosfera ha allegato una nota del Comitato per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 marzo 2005 secondo cui la condizione di cui al citato art. 1-bis" in ragione di questa procedura stabilita dalla normativa summenzionata che prevede la possibilità dell'anonimato, il CLES istituito presso la Direzione Provinciale del lavoro non è in possesso di archivi nominativi idonei a produrre la certificazione richiesta".

E' evidente che questa nota non certifica alcunchè: ne consegue che Ecosfera non ha allegato la certificazione richiesta a pena di revoca dell'aggiudicazione dalla lett. d) del punto 5.1 del disciplinare di gara.



6. - A quanto è dato sapere, alla data di notifica del presente ricorso l'Amministrazione non ha ancora verificato la documentazione presentata dalle controinteressate ai sensi del

punto 5.1 del disciplinare di gara, nonostante le diffide in tal senso notificate alla stazione appaltante.

Qualora l'aggiudicazione non fosse preceduta da detta verifica è pacifico il vizio ai sensi della normativa vigente, restando fermo che la mancata dimostrazione e puntuale verifica dei requisiti dichiarati vanifica in toto la ratio della qualificazione dell'impresa.

Resiste in giudizio la difesa statale che conclude per la reiezione del ricorso perchè infondato come da memoria depositata il 9 luglio 2005.

La controinteressata Ecosfera in via preliminare oppone:

- 
- 
- a. - la tardività del ricorso avversario, in quanto notificato oltre il termine di decadenza di cui all'art. 21 della legge TAR (invero i provvedimenti impugnati del 4.2.2005 ed in particolare quello avente ad oggetto la comunicazione della graduatoria finale e conferma dell'aggiudicazione provvisoria al RTI Ecosfera – Livolsi, sarebbe stato comunicato alla Roland Berger e a tutti gli altri concorrenti non solo a mezzo raccomandata A/R, ma anche, e precedentemente, a mezzo fax, nella stessa data del 4.2.2005);
 - b. - difetto di interesse all'impugnazione avanzata dalla Roland Berger, in quanto proposta esclusivamente in nome proprio e non quale mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con Accenture spa.
 - c. - infondatezza nel merito del ricorso.

In via incidentale, invece, Ecosfera ritorce nei confronti di Roland Berger censure identiche alle prime tre del ricorso originario, concludendo che ad essere esclusa deve essere proprio la ricorrente principale per mancanza dei relativi requisiti (attività strategica, fatturato specifico e polizza fideiussoria pressochè identica a quella di Ecosfera).

In data 15.6.2005 la ricorrente Roland Berger ha notificato istanza istruttoria tendente all'acquisizione dei contratti e delle fatture prodotte da Ecosfera in fase di verifica dell'offerta.

La ricorrente principale ed incidentale hanno entrambe replicato con memorie rispettive (5/7 e 22/6 del 2005).

All'udienza del 13 luglio 2005, sulle conclusioni rassegnate dai difensori, la causa è stata trattenuta a decisione.

DIRITTO

1. - Oggetto di controversia è l'esito dell'appalto concorso indetto dal Ministero dell'Economia (Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione – Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese) per l'affidamento dei servizi di consulenza riguardanti il "Progetto monitoraggio" relativo agli Accordi di Programma Quadro, di cui al punto 1.2.2 della delibera CIPE n. 17/2003: vittoriosa con punti 86,61 è risultata la controinteressata Ecosfera s.p.a., che ha partecipato in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la Livolsi & Partners s.p.a., mentre al secondo posto si è collocata

la ricorrente Roland Berger Strategy Consultants s.r.l. con punti 82.23.

Ad avviso del Collegio, dall'esame delle eccezioni può prescindersi sia perché esse non sono dirimenti e sia perché il ricorso è da respingersi siccome infondato.

Inoltre, essendo la causa matura per la decisione, non vi sono motivi per disporre incumbenti istruttori, come richiesti dalla ricorrente con istanza del 15.6.2005, anche perché le risultanze non sarebbero idonee ad apportare alcun utile contributo alla decisione che riposa invece nella corretta ed esatta interpretazione del bando di gara.

2. – E' da respingere il primo motivo di gravame, relativo alle prestazioni di appalto, che a dire della deducente implicherebbero qualificazioni e competenze specialistiche nei campi della consulenza strategica, organizzativa e di analisi dei processi.

Al riguardo va osservato che, per espressa previsione del punto II.1.3. del bando di gara, il tipo di appalto in questione appartiene alla duplice categoria "11" e "7" afferenti rispettivamente ai "*Servizi di consulenza gestionale e affini*" ed ai "*Servizi informatici e affini*" (cfr. all. 1 d.lgs. 157/95) e che, in base al successivo punto II.1.5, il servizio appaltato ha ad

oggetto la "consulenza da espletare nell'ambito del <Progetto monitoraggio> relativo agli accordi di programma quadro".

Pertanto, la *lex specialis* non richiede, come asserisce la ricorrente, che le ditte concorrenti debbano aver svolto *attività strategica, organizzativa e di analisi dei processi*, ma più semplicemente che le stesse abbiano prestato la (similare e più ampia) attività di *consulenza da espletare nell'ambito del progetto monitoraggio relativo agli accordi di programma quadro*, perché in base al citato punto II.1.5 è questa - come anzidetto - la tipologia del servizio da espletare.

Né può sostenersi che oggetto dell'appalto sia soltanto il servizio di *consulenza strategica, organizzativa e di analisi dei processi* unicamente perché richiamata dal successivo punto II.1.6., in quanto la finalità di detta disposizione è quella di descrivere più in dettaglio la tipologia dell'attività di consulenza che l'affidataria del servizio avrebbe svolto concretamente e, in ogni caso, tale attività rappresenta solo una componente (anche se prevalente) del servizio appaltato.

Recita, infatti, così testualmente il punto II.1.6. del bando di gara, intitolato "Descrizione/oggetto dell'appalto":
"Affidamento dei servizi di consulenza riguardanti le attività di <Valutazione> e <Piano di azione> del <Progetto monitoraggio> relativo agli Accordi di programma quadro, di cui al punto 1.2.2 della Delibera CIPE n. 17/2003, con una

prevalente componente di attività consulenza strategica, organizzativa e di analisi dei processi, nonché una componente residuale di consulenza nei sistemi e/o servizi informatici di supporto, secondo le indicazioni di dettaglio contenute nel capitolato tecnico”.

Né, inoltre, può ritenersi fondatamente che il bando avrebbe dovuto richiedere, quale requisito oggettivo di partecipazione, l'avvenuto espletamento dell'attività di *consulenza strategica, organizzativa e di analisi dei processi*, in quanto - in disparte l'inammissibilità di una siffatta censura per omessa impugnativa della *lex specialis* (*id est*: punto II.1.5 del bando) - una clausola di tal fatta si sarebbe appalesata senz'altro illegittima, poiché in contrasto con le specifiche “categorie” di servizi tassativamente previste ed elencate nell'all. 1 del d.lgs. 157/95, che non annoverano affatto il servizio di *consulenza strategica, organizzativa e di analisi dei processi*.

Del resto è lo stesso bando, al punto III.2.1.2., a chiarire che le pregresse esperienze da documentare possono essere state espletate anche - disgiuntivamente - nei settori della “consulenza strategica e/o organizzativa e/o di analisi dei processi”.

3. - Anche il secondo mezzo di ricorso è infondato, tendente a minare in capo alla controinteressata aggiudicataria i requisiti economico-finanziari di partecipazione.

Ai sensi del punto III.2.1.2. del bando di gara concernente la "*capacità economica e finanziaria*" per poter partecipare alla gara in questione ciascuna concorrente avrebbe dovuto possedere, a pena di esclusione, taluni requisiti di affidabilità economico-finanziaria, quali un fatturato globale nell'ultimo triennio non inferiore a euro 50.000.000,00 nonchè un fatturato per la sola gestione dei servizi di "*consulenza strategica e/o organizzativa e/o di analisi di processi*" non inferiore ai 2/3 del fatturato globale "*come sopra determinato*". In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la capogruppo mandataria avrebbe dovuto, inoltre, possedere il 60% dei requisiti suddetti.

Orbene, nella specie, le società Ecosfera s.p.a. e Livolsi & Partners, nella qualità rispettivamente di mandataria e mandante del costituendo raggruppamento risultato aggiudicatario, possiedono entrambe i suindicati requisiti di affidabilità economico-finanziaria, atteso che:

a) la mandante Livolsi & Partners possiede un fatturato pari al 51,51% e, con riguardo alla *consulenza strategica e/o organizzativa e/o di analisi di processi*, un fatturato specifico pari al 68,02% di quello globale;

b) la capogruppo Ecosfera s.p.a. ha un fatturato pari al 60,5% e, con riguardo alla *consulenza strategica e/o organizzativa e/o di analisi di processi*, un fatturato specifico pari al 62,13%, sicchè risulta soddisfatto anche l'ulteriore requisito previsto per la mandataria essendo i due valori suindicati entrambi superiori al 60% previsto dal bando di gara.

Né può ipotizzarsi la dedotta *incertezza assoluta sulle attività e sui fatturati specifici*, atteso che – come ha evidenziato la stessa controinteressata – il 60% di euro 33.333.333,33 (che è il valore pari ai 2/3 di euro 50.000.000,00) corrisponde ad euro 19.999.999,99; mentre il fatturato specifico di Ecosfera s.p.a. è superiore a tale valore, sicchè anche in questo caso resta dimostrato come la mandataria soddisfi (per oltre il 60%) il requisito di capacità economico-finanziaria.

4. - Con riguardo alla terza doglianza, anch'essa da disattendere perchè infondata, osserva il Collegio che se è vero che il bando di gara ha previsto, in ordine alla cauzione provvisoria, che in caso di associazione temporanea di imprese la cauzione debba essere presentata dalla mandataria in nome e per conto delle imprese componenti il raggruppamento, non è altrettanto vero che il bando medesimo ha previsto che la polizza fideiussoria fosse sottoscritta da entrambe le società appartenenti al raggruppamento.



Poiché la fideiussione presentata dalla Ecosfera s.p.a. (che individua quale ditta "obbligata" il R.T.I.) è stata sottoscritta - come si è detto in premessa - soltanto dalla Ecosfera s.p.a., detta cauzione deve ritenersi valida a tutti gli effetti e ciò in coerenza con la stessa impostazione del bando e con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che attribuisce rilievo alla cauzione prestata dalla sola impresa mandataria in nome e per conto delle mandanti:

"Nel caso di costituenda associazione temporanea di imprese incombe soltanto sull'impresa mandataria la stipulazione del contratto anche per conto delle imprese mandanti, ai sensi dell'art. 13, comma 5, l. 109/94, con la conseguenza che soltanto essa è tenuta a prestare la cauzione a garanzia di un obbligo che la legge le connette in via esclusiva" (TAR Friuli-Venezia Giulia, n. 29 del 12 febbraio 2005; inoltre, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 64 del 15 febbraio 2005).

Inoltre, nel sistema normativo che, in caso di associazione temporanea di imprese, attribuisce all'impresa qualificata come capogruppo già in sede di offerta la stipulazione del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, la sottoscrizione del contratto va riferita al valore dell'appalto nella sua interezza, indipendentemente cioè dalla ripartizione collettiva dei lavori tra le imprese raggruppate, con la conseguenza che l'eventuale sua



mancata sottoscrizione resta parimenti garantita nella forma prevista dalla legge e cioè con l'emissione di una fideiussione che, anche se intestata alla sola impresa destinataria del mandato di capo del raggruppamento, copre tuttavia l'intera misura prevista dalla legge quale cauzione dell'eventuale mancata sottoscrizione del contratto" (TAR Lazio, Roma, Sez. II *ter*, n. 16259 del 16 dicembre 2004).

Nella specie, quindi è da reputarsi sufficiente la cauzione sottoscritta dalla sola Ecosfera Spa per il Raggruppamento obbligato.

5. - Del pari infondata è la quarta censura afferente alla mancata presentazione da parte dell'aggiudicataria provvisoria del certificato di correntezza contributiva dell'INPS.


La ditta risultata aggiudicataria del servizio, infatti, non si è limitata a presentare, in luogo della suddetta certificazione, la dichiarazione autocertificativa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestante la regolarità contributiva, ma ha altresì prodotto l'originale dell'istanza datata 17.1.2005 e depositata presso la sede dell'INPS di Milano, con la quale ha richiesto a tale ufficio il rilascio del certificato in questione.

Orbene, ritiene il Collegio che l'avvenuta esibizione da parte della controinteressata della richiesta presentata all'INPS unitamente alla dichiarazione autocertificativa deve ritenersi sostanzialmente esaustiva, rappresentando detta esibizione

adempimento dell'onere contenuto nella clausola di *lex specialis*; e ciò *a fortiori*, in assenza di una disposizione di gara che avesse vietato il ricorso all'alternativa fra il certificato e la dichiarazione giurata del partecipante alla gara.

Come è noto, infatti, l'art. 15 della legge n. 3/2003, introducendo l'art. 77 bis alla legge 445/2000, ha consentito l'applicazione della normativa in materia di documentazione amministrativa anche in materia di appalti pubblici, ivi compresa quella afferente alle autocertificazioni (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6983/2003): ivi si legge testualmente che "*Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78*".

Inoltre, in disparte quanto detto sulla valenza dell'autocertificazione sostitutiva attestante la regolarità contributiva, va in ogni caso considerato che, nella specie, non è configurabile – sul piano della logica prima che del diritto – qualsivoglia ipotesi di equipollenza fra il certificato di regolarità contributiva e la relativa istanza presentata al competente Ufficio previdenziale (ed oltretutto accettata, come si è detto, in



copia dalla stessa stazione appaltante), né è configurabile la dedotta perentorietà del termine di presentazione della suddetta documentazione stante l'assenza, nella specie, di una disposizione di gara (ed invero anche legislativa) in tal senso.

6. - Infine, per quanto concerne il quinto ed l'ultimo motivo di gravame, concernente la dedotta omessa presentazione da parte della controinteressata del certificato attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1-bis l. 383/2001 e s.m.i. (di non essere cioè in "periodo di emersione"), va osservato che la controinteressata giammai avrebbe potuto esibire tale certificazione, non avendo mai presentato alcun piano individuale di emersione contenente proposte per la regolarizzazione in materia di trattamento economico dei lavoratori dipendenti.

Infatti, come risulta dalla documentazione prodotta dalla controinteressata ed in particolare dalla nota del 23.3.2005 del CLES della Direzione provinciale del lavoro di Roma, la *ditta non si è avvalsa di piani di emersione*, sicchè il citato ufficio non avrebbe potuto rilasciare la certificazione richiesta dal bando; pertanto, la dichiarazione/attestazione del CLES, secondo cui la società non si troverebbe in periodo di emersione per non aver presentato alcun piano individuale di emersione, può ritenersi senz'altro esaustiva al fine di comprovare quanto



richiesto dal bando in ordine all'insussistenza delle condizioni di cui al citato art. 1-bis l. 383/2001 e s.m.i.

Questo motivo di censura si appalesa, dunque, infondato e come tale meritevole di rigetto.

7. - Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, il ricorso in esame dev'essere respinto siccome infondato.

Per l'effetto il ricorso incidentale del RTI controinteressato resta assorbito.

Tuttavia, le spese di lite possono essere equamente compensate tra tutte le parti in causa.

OMISSIS

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, respinge il ricorso in epigrafe.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa e manda alla Segreteria per le comunicazioni di legge alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2005.


Stefano Bacccarini

Presidente

Vito Carella

Estensore, relatore

Stefano Bacccarini
Vito Carella



PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA
IL 5-1-06



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE IIIA

Zona S-1-06
alla presente è stata trasmessa dal
MINISTERO ECONOMIA - AW STATO
a norma dell'art. 87 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1997 n. 237
IN DIREZIONE
DELLA SEGRETERIA